



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 234 Del 06/05/2019

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 173 DEL 08/04/2019 A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. N.241/1990 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/02/2019 DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DELL'AZIENDA AGRICOLA "ACETAIA ANTICHI SAPORI DI NONNO EMILIO DI GIUSTI EMILIO" .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 72 del 05/06/2018 con la quale, ai sensi del vigente P.R.G, è stato autorizzato il Sig. GIUSTI EMILIO, imprenditore agricolo e Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "Acetaia antichi sapori di Nonno Emilio di Giusti Emilio", in qualità di affittuario e proprietario delle aree site nel Comune di Vignola, identificate catastalmente al Foglio n. 8, Mappale n. 221, Foglio n. 10, Mappali n. 379, 389, 390, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 481, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 490, al Foglio n. 16, Mappali n. 52, 56, 59, 62, al Foglio n. 19, Mappali n. 171, 172, 174, 440, nel Comune di Castelnuovo Rangone al Foglio n. 25, Mappale n. 256, nel Comune di Guiglia al Foglio n. 30, Mappali n. 274, 278, 298, 299, 300, 351, 341, 348, al Foglio n. 34, Mappali n. 63, 64, alla presentazione del progetto di Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) in parola;
- n. 16 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il suddetto Piano di Sviluppo Aziendale e si demandava alla Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente o suo delegato di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione per l'attuazione del piano, autorizzando altresì ad apportare al testo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che:

- in sede di predisposizione da parte del Notaio degli atti di stipula della convenzione di cui sopra è emerso che parte dei terreni da assoggettare a vincolo di inedificabilità tramite la convenzione di cui sopra (e nello specifico terreni siti nel Comune di Vignola ed identificati catastalmente al Foglio n. 10, mappali n. 485, 473, 476, 479, 481, 461, 467, 466, 389, 482, 390, 460, 462, 468, ed al Foglio n. 16, mappali n. 52, 56, 59, 62) per la realizzazione di un edificio con funzione residenziale ed acetaia (reparto invecchiamento) e di un ulteriore area coperta a funzione deposito attrezzi agricoli all'interno del perimetro del centro aziendale catastalmente identificata al Foglio n. 10, Mappali n. 389 e 484, oltre che di un edificio destinato a magazzino e punto vendita al dettaglio in area catastalmente identificata al Foglio n. 19, Mappali n. 171, 172, risultavano già soggetti a vincolo di inedificabilità in virtù di precedente convenzione stipulata in data 24/01/2014 n.9383/6094 dal Notaio Dott. Nicoletta

Righi, registrata e trascritta nei termini di legge, per realizzazione di "AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE" da realizzarsi in Vignola, sul terreno catastalmente identificato al Foglio 10, Mappale 485 (Permesso di Costruire n. 412/2013, rif. SUAP n. 382/2013, prot. n. 21.613);

- tale elemento fondamentale non è stato menzionato e non compare nella documentazione presentata ai fini dell'approvazione del Piano, non avendo pertanto consentito al Servizio deputato una valutazione tecnica completa di tutti gli elementi necessari ad una corretta istruttoria di merito del Piano in parola, di sostenibilità e coerenza normativa;
- dalla disamina degli atti non si è esclusa la sussistenza di profili di illegittimità del provvedimento di approvazione del Piano di Sviluppo aziendale generati dalla mancanza di elementi ed informazioni fondamentali per una sua corretta valutazione tecnica;

Richiamata pertanto la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24/04/2019, immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione:

- ha ritenuto necessario e opportuno, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90, e disposto di procedere all'annullamento in autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2019, nonché tutti gli atti ad essa conseguenti, con efficacia retroattiva, nel prevalente interesse pubblico, perché inficiata da vizi che la rendono illegittima, come sopra precisato, recependo un principio di carattere generale della norma che disciplina e definisce "l'annullamento d'ufficio" e che legittima tale esercizio di potere di autotutela;
- ha dato mandato alla Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente di provvedere all'annullamento della propria determina n. 173 del 08/04/2019;

Ritenuto conseguentemente alla luce di quanto sopra esposto di provvedere all'annullamento della determinazione n. 173 del 08/04/2019 con la quale si approva il testo definitivo della convenzione per procedere alla stipula della stessa per l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in oggetto;

Richiamato testualmente l'art. 21[~~BM21_nonies~~]-nonies. (Annullamento d'ufficio) della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#). (comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015](#));

Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24/04/2019, con la quale l'Amministrazione, ha ritenuto necessario e opportuno, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/90, procedere all'annullamento in autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2019, nonché di tutti gli atti ad essa conseguenti, con efficacia retroattiva, nel prevalente interesse pubblico, perché inficiata da vizi che la rendono illegittima, come sopra precisato, recependo un principio di carattere generale della norma che disciplina e definisce "l'annullamento d'ufficio" e che legittima tale esercizio di potere di autotutela;
2. **Di provvedere conseguentemente all'annullamento** della propria determinazione n. 173 del 08/04/2019 con la quale si approva il testo definitivo della convenzione ai fini della stipula della stessa per l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in oggetto;
3. **Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.